GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

MOG 7

REVISIONI

DATA	REVISIONE	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE
02/05/2026	00	PRIMA EDIZIONE

1. SCOPO E OGGETTO

La presente procedura disciplina il canale di segnalazione interno istituito da MALABAILA & ARDUINO SPA in attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, nonché delle previsioni dell'art. 6, commi 2-bis e seguenti, del D.lgs. 231/2001.

Essa definisce chi può segnalare, che cosa può essere segnalato, con quali modalità la segnalazione può essere trasmessa, come viene gestita e quali tutele sono riconosciute alla persona segnalante e agli altri soggetti protetti.

La procedura costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed è richiamata dalla Parte Generale (§ 6.4) e dalla Mappatura dei rischi (All. IV).

2. DESTINATARI

Possono effettuare una segnalazione ai sensi della presente procedura:

- i lavoratori subordinati della Società, compresi i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, intermittente, in apprendistato e i lavoratori somministrati;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- gli agenti, i procacciatori, i reseller e in generale i soggetti della rete di vendita indiretta;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e i soci, nonché le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici che operano per la Società.

La tutela si applica anche quando la segnalazione è effettuata durante il periodo di prova, nel corso del processo di selezione o della fase precontrattuale, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite nel corso di esso.

Sono destinatari degli obblighi previsti dalla presente procedura, in quanto soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e i soggetti da questi eventualmente autorizzati a supportarlo.

3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere segnalate le informazioni, comprese le informazioni fondate su elementi concreti e i ragionevoli sospetti, relative a violazioni di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo, e in particolare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti, salute pubblica, tutela dei consumatori, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o che riguardano il mercato interno, ivi comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- condotte volte a vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni sopra richiamate.

Non rientrano nell'ambito della presente procedura le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste di carattere personale della persona segnalante, riferite esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, che restano disciplinate dalle ordinarie procedure aziendali.

4. CANALI DI SEGNALAZIONE

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata all'Organismo di Vigilanza, organo autonomo e dotato di personale specificamente formato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 24/2023.

La Società si è impegnata a implementare una piattaforma informatica dedicata che consente la segnalazione in forma anonima e la gestione tracciata del riscontro al seguente link:

https://malabailaearduino.adereo.com/

Mediante i seguenti passaggi:


malabaila & arduino
costruzioni villafranca - asti
MALABAILA & ARDUINO S.P.A.
S.S. 10 N.6
14018 - VILLAFRANCA D'ASTI (AT)
Apri una nuova segnalazione
Consulta una segnalazione esistente
Consulta i documenti


Apri una nuova segnalazione
Segnalazione per Whistleblowing
Qui si possono segnalare situazioni riguardanti la normativa per Whistleblowing

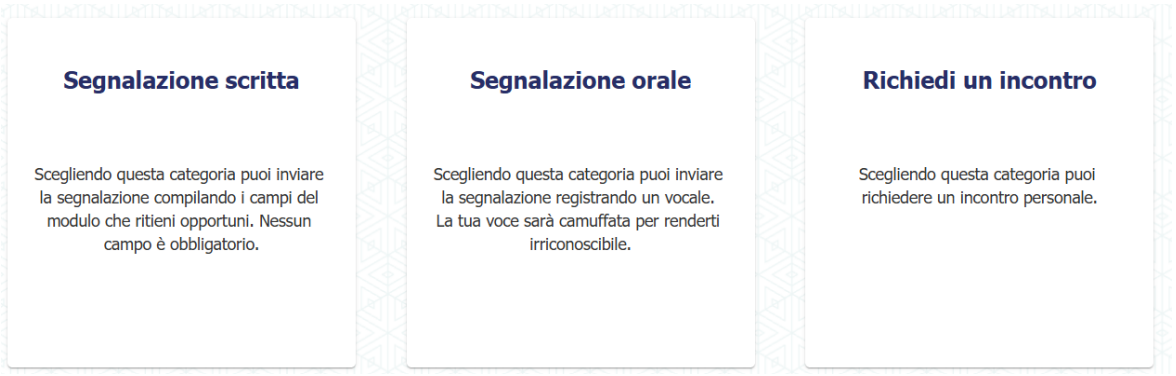
Segnalazione scritta
Scegliendo questa categoria puoi inviare la segnalazione compilando i campi del modulo che ritieni opportuni. Nessun campo è obbligatorio.
Segnalazione orale
Scegliendo questa categoria puoi inviare la segnalazione registrando un vocale. La tua voce sarà camuffata per renderti irriconoscibile.
Richiedi un incontro
Scegliendo questa categoria puoi richiedere un incontro personale.

4.1 Segnalazione in forma cartacea

La segnalazione può essere trasmessa per posta ordinaria, o consegnata a mano, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura «RISERVATA – ORGANISMO DI VIGILANZA – NON APRIRE», al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza presso MALABAILA & ARDUINO SPA – SR 10, 6 - 14018 – VILLAFRANCA D'ASTI.

Al fine di garantire la riservatezza, si raccomanda di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi della persona segnalante, la seconda contenente la segnalazione; entrambe vanno inserite in una terza busta chiusa recante la dicitura sopra indicata. La corrispondenza così contrassegnata è consegnata non aperta all'Organismo di Vigilanza.

Su richiesta della persona segnalante, la segnalazione può essere effettuata anche oralmente, mediante incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole; dell'incontro è redatto verbale sottoscritto dalla persona segnalante, che può verificarlo, rettificarlo e confermarlo.

4.2 Segnalazione esterna e divulgazione pubblica

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC quando ricorra una delle condizioni previste dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023, e in particolare quando il canale interno non sia attivo o non sia conforme, quando abbia già effettuato una segnalazione interna senza riscontro, quando abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o determinerebbe un rischio di ritorsione, ovvero quando la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Alle medesime condizioni, e nei casi previsti dall'art. 15 del medesimo decreto, è ammessa la divulgazione pubblica.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Per consentire l'accertamento dei fatti la segnalazione dovrebbe contenere, per quanto possibile:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
- la descrizione del fatto e le ragioni per cui si ritiene che costituisca una violazione;
- le generalità o comunque gli elementi che consentano di identificare i soggetti coinvolti;

- l'indicazione di eventuali altri soggetti informati dei fatti;
- ogni documento o elemento di riscontro disponibile.

Le segnalazioni anonime sono trattate come segnalazioni ordinarie e sono prese in considerazione qualora risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari; l'Organismo di Vigilanza ne registra il ricevimento e vi dà seguito nei limiti in cui gli elementi forniti lo consentano.

Sono in ogni caso vietate le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate, che possono dar luogo a responsabilità disciplinare della persona segnalante.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

L'Organismo di Vigilanza:

- registra la segnalazione in un apposito registro riservato, attribuendole un codice identificativo;
- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo che la segnalazione sia anonima o che il segnalante non abbia indicato un recapito;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere integrazioni;
- dà seguito diligentemente alla segnalazione, svolgendo gli accertamenti ritenuti necessari, anche avvalendosi delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni vincolati alla riservatezza, e potendo convocare sia la persona segnalante sia la persona coinvolta;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- qualora la segnalazione risulti fondata, riferisce al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e correttivi del caso, secondo quanto previsto dal capitolo 5 della Parte Generale; qualora la segnalazione riguardi un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, riferisce direttamente all'Assemblea dei soci;
- archivia la segnalazione manifestamente infondata, dandone conto nel registro con le relative motivazioni.

7. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

L'identità della persona segnalante e ogni altra informazione da cui possa desumersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti della persona coinvolta, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile alla difesa, la segnalazione è utilizzabile solo con il consenso espresso della persona segnalante.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003; l'Organismo di Vigilanza è designato quale soggetto autorizzato al trattamento e opera secondo le istruzioni impartite dal Titolare. I dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

8. DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI SOSTEGNO

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti della persona segnalante, del facilitatore, delle persone del medesimo contesto lavorativo legate da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, dei colleghi che intrattengono un rapporto abituale e corrente, nonché degli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali essa lavora.

Costituiscono in particolare ritorsione: il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione, le note di merito negative, l'adozione di misure disciplinari, la coercizione, l'intimidazione, le molestie, la discriminazione, la mancata conversione di un contratto a termine, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto, nonché l'inserimento in elenchi impropri.

Gli atti ritorsivi sono nulli. La persona che ritenga di aver subito una ritorsione può darne comunicazione all'ANAC. Le tutele si applicano a condizione che, al momento della segnalazione, la persona avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della disciplina.

La Società informa i Destinatari della possibilità di avvalersi delle misure di sostegno previste dall'art. 18 del D.lgs. 24/2023, fornite dagli enti del terzo settore iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'ANAC.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

Costituiscono illecito disciplinare, sanzionato secondo quanto previsto dal capitolo 5 della Parte Generale del Modello:

- l'adozione di atti ritorsivi nei confronti dei soggetti protetti;
- l'ostacolo alla segnalazione o il tentativo di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e sul contenuto della segnalazione;
- l'omessa o inadeguata gestione della segnalazione da parte dei soggetti incaricati;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente procedura è pubblicata sulla rete intranet aziendale, affissa in luogo accessibile a tutti presso ciascuna unità locale ed è resa disponibile, unitamente al Modello e al Codice Etico, ai fornitori, ai collaboratori e ai soggetti della rete di vendita indiretta. Il contenuto della procedura è illustrato nell'ambito dei programmi di formazione di cui al § 4.1 della Parte Generale.

11. ARCHIVIAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio riservato, cartaceo o elettronico, ad accesso esclusivo, per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023.